

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO III<sup>a</sup> SEZIONE

### COMUNICATO UFFICIALE N. 046/CSA (2015/2016)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 017/CSA– RIUNIONE DEL 30 SETTEMBRE 2015

#### I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti;  
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/REGGIO CALABRIA DEL 6.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 9.09.2015)

Con ricorso ritualmente e tempestivamente introdotto, l'A.S.D. Reggio Calabria ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. - F.I.G.C., pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 9.9.2015, con la quale, in relazione alla gara Aversa Normanna/Reggio Calabria, il detto Giudice ha sanzionato l'odierna reclamante con l'ammenda di € 3.000,00 e diffida, per espressioni irrispettose e minacciose nei confronti della Terna arbitrale, per sputi che attingevano un assistente mentre lattine e bottigliette lo sfioravano, ed infine per indebita presenza al termine della gara di persone non autorizzate, ma chiaramente riconducibili alla società, le quali rivolgevano espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara.

A fondamento della proposta impugnazione la Società reggina eccepisce l'eccessività della sanzione in considerazione dell'impossibilità di controllare in trasferta i propri tifosi, presenti in gran numero al seguito della squadra, anche a causa dell'inadeguatezza dell'impianto in cui si svolgeva la gara, ed infine perchè, trattandosi della prima giornata di campionato, difettavano esperienze per prevenire comportamenti antiregolamentari in strutture diverse e più modeste rispetto a quelle fino ad allora frequentate dai propri supporters.

Nella seduta del 30.9.2015 veniva ascoltato il difensore della società, il quale illustrava le argomentazioni formulate per iscritto.

A parere della Corte il reclamo è solo parzialmente fondato.

In effetti le condotte sanzionate appaiono numerose e connotate da notevole gravità, con particolare riferimento agli sputi che hanno attinto uno dei suoi Assistenti e alla reiterazione di offese e minacce nei confronti dell'intera Terna.

Le argomentazioni svolte dalla difesa, sopra riassunte, attesa la ricordata consistenza delle condotte antiregolamentari, non possono condurre all'eliminazione della diffida, ma soltanto alla riduzione dell'ammenda, poco proporzionata alla categoria alla quale partecipa l'A.S.D. Reggio Calabria.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria, riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.000,00.

Conferma per il resto la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO A.S.D. REGGIO CALABRIA CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:**

- AMMENDA DI €1.000,00,
  - OBBLIGO DI DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE,
- INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROCCELLA CALCIO/REGGIO CALABRIA DEL 16.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

L'A.S.D. Reggio Calabria ha proposto reclamo con procedura d'urgenza nei confronti della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale L.N.D. -F.I.G.C. pubblicata con Com. Uff. n. 26 del 17.9.2015, con la quale, in relazione alla gara Roccella Ionica/Reggio Calabria, è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, nonché l'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse, avanzando contestuale istanza cautelare di sospensione.

La Corte accoglieva tale istanza e quindi fissava per la discussione del reclamo la seduta del 30.9.2015 nel corso della quale compariva il difensore della reclamante illustrando verbalmente i motivi di gravame, precedentemente pervenuto nel rispetto delle forme e termini regolamentari.

L'impugnazione sostanzialmente eccepisce l'inesistenza di alcuno dei presupposti per l'irrogazione dell'impugnata sanzione, assumendo che quest'ultima, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), potrebbe venir adottata soltanto *"qualora la società sia stata già diffidata ovvero in casi di fatti particolarmente gravi"*.

Sulla base di questa preliminare argomentazione, la reclamante deduce l'inesistenza di circostanze connotate da particolare gravità, anche in considerazione della morfologia dello stadio di Roccella Ionica ritenuto *"certamente inadeguato ad ospitare eventi sportivi"* di grande richiamo ed a consentire il controllo dei tifosi ospiti presenti, nonché il difetto di riferimento, nel provvedimento gravato, alla precedente diffida.

Infine, sempre secondo la proposta impugnazione, la riduzione della sanzione relativa all'obbligo di disputare 1 gara a porte chiuse, sarebbe in linea con numerosi precedenti richiamati in atto,

A parere della Corte il reclamo è infondato e va disatteso.

La vigente normativa, all'art. 11.3 C.G.S., dispone che *"in caso di violazione successiva alla prima ... si applicano..., tenuto conto delle concrete circostanze dei fatti e della gravità e rilevanza degli stessi, le sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. d), e), f), g), i), m)..."*.

Nella fattispecie le *"concrete circostanze dei fatti"* che la Corte è tenuta a considerare e valutare sono costituite dalla reiterazione dei comportamenti antiregolamentari in campo avverso dei tifosi della società reclamante, per di più nella trasferta immediatamente successiva a quella in cui l'A.S.D. Reggio Calabria è stata sanzionata con diffida: tale emergenza conduce senza incertezze alla reiezione del reclamo.

Va, invero, ricordato - come appena anticipato - che l'appellante risulta diffidata con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul Com. Uff. n. 20 del 9.9.2015: è ben vero che la motivazione della delibera qui impugnata non fa riferimento alla diffida come sopra inflitta, ma è altrettanto vero che la stessa, inesistente come presupposto motivazione, costituisce, viceversa, premessa storica che la Corte non può ignorare dovendola porre a base della propria decisione.

Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Reggio Calabria di Reggio Calabria.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROBERTO ASSENZIO CANDELORO SEGUITO GARA SARNESE 1926/NOTO DEL 16.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 17.09.2015)

Il Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'U.S.D. Noto, di Noto (SR), ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti, al calciatore Assenzio Candeloro perché “espulso per fallo di reazione ad uno subito, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva con modalità eclatanti espressione gravemente offensiva al Direttore di gara, reiterando la condotta uscendo dal terreno di gioco”.

Nell'atto di gravame la società ammette che il giocatore si sia reso autore di entrambi i comportamenti scorretti, definendo però il primo come un atto non violento né di reazione, riconducibile solo “alla premura” di battere un calcio di punizione.

Quanto invece alla protesta ingiuriosa verso l'arbitro, si assume che sicuramente essa vi è stata ma viene definita solo come un “energico” dissenso e (testuale) “se gli è sfuggita qualche parola di troppo non era certamente per offendere l'arbitro (al quale chiede scusa) ma dovuta al nervosismo accumulato in quei momenti.”

Si chiede, pertanto, che la sanzione inflitta venga ricondotta a misura equa.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, nel corso della quale nessun rappresentante della società o del giocatore si è presentato.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso possa essere parzialmente accolto nei limiti che seguono.

Vi è da ribadire, in premessa, che il referto dell'assistente di gara, munito di efficacia probatoria privilegiata, ha riportato con assoluta puntualità sia la successione temporale dei fatti che la loro consistenza lesiva, così che, se può convenirsi sulla mancanza di volontà del giocatore di porre in essere – nei confronti dell'avversario – un atto di effettiva violenza, altrettanto evidente che si è trattato di un inammissibile gesto di reazione, come tale sanzionabile dall'ordinamento sportivo, pur apprezzandosi la non significativa gravità del fallo.

Ma quello che, ad avviso della Corte, merita grave censura è l'atteggiamento avuto nei confronti dell'arbitro il quale, nell'occasione, ha puramente e semplicemente applicato, in una situazione di estrema chiarezza, quanto previsto dal regolamento di gioco.

Ebbene, a fronte di questo, il giocatore Candeloro non ha mostrato alcun atteggiamento di serena accettazione del provvedimento adottato nei suoi confronti, dando luogo ad un'indegna manifestazione di grave, reiterata e prolungata offesa nei confronti del direttore di gara.

Al riguardo questo Collegio non può esimersi dallo stigmatizzare, ancora una volta, l'evidente irresponsabilità di simili gesti, incomprensibili da parte di atleti esperti che, pur in momenti di tensione agonistica, si lasciano andare ad azioni e atteggiamenti che nulla hanno di “sportivo” e non frenano espressioni ingiuriose, delle quali hanno – invece - il dovere di valutare ogni possibile conseguenza.

Né sono seguiti atteggiamenti di avvenuta resipiscenza o di scusa (quelle in atti sono del presidente e non dell'interessato).

Rimane, quindi, integra la lesività dell'offesa recata dal giocatore Candeloro.

Fermo quanto precede, però, ad avviso della Corte l'episodio può, tuttavia, essere qualificato, nel suo complesso, come una condotta gravemente ingiuriosa e antisportiva, valutabile ai sensi dell'art. 19.4 lett. a) C.G.S., con possibilità di adeguata commisurazione della sanzione edittale al ricorrere di circostanze aggravanti o attenuanti.

Nella specie, ferma la congruità della pena individuata dal giudice di prime cure in relazione alla concreta condotta del calciatore, il giudizio complessivo dell'episodio può essere rivisto, *in melius*, atteso che l'episodio negativo pare essere stato sintomo di un isolato momento di

irripetibile sconsideratezza, al quale non sono seguite conseguenze perniciose, da parte di un atleta che non risulta avere precedenti specifici.

Ciò detto, la Corte - in considerazione dell'ingresso di circostanze attenuanti ex art. 16, comma 1 C.G.S. - ritiene che possa essere valutata come congrua ed equa la riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Noto di Noto (Siracusa), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Roberto Assenzio Candeloro a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **4. RICORSO SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/LEONFORTESE DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)**

La Corte Sportiva d'Appello, III sez., si è riunita il giorno 30 settembre 2015 per decidere in ordine al ricorso proposto dal sig. Francesco Cozza, come assistito, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo c/o il Dipartimento Interregionale della L.N.D., pubblicata sul Com. Uff. n. 29 del 23.9.2015, con cui è stata allo stesso inflitta la sanzione della squalifica per due gare effettive, «per avere rivolto espressione irrispettosa all'indirizzo del Direttore di gara. Allontanato».

Ritiene il reclamante che la condotta sanzionata non meriti due giornate di squalifica, anche considerato che «il tono di voce elevato ed il linguaggio non oxfordiano» non possono essere equiparati ad offese, mentre «l'espressione “svegliati”, peraltro pronunciata una sola volta, non può essere in alcun caso considerata in alcun modo offensiva o ingiuriosa, né irrispettosa».

Insomma, secondo la prospettazione difensiva si sarebbe trattato «di una singola frase, per meglio dire, di una singola parola, pronunciata dall'allenatore, non accompagnata, peraltro, da atteggiamenti minacciosi o provocatori».

A conforto della propria tesi difensiva il ricorrente richiama alcuni precedenti della giurisprudenza di settore ed osserva come nello stesso Com. Uff. in cui è pubblicata la decisione ora impugnata «sono stati raggiunti da sanzione analoga a quella irrogata nei confronti del sig. Cozza due allenatori responsabili di comportamenti ben più gravi».

Alla seduta sopra indicata è comparso l'avv. Mattia Grassani per il ricorrente, evidenziando l'eccessività della sanzione a fronte di un comportamento che lo stesso Giudice Sportivo ha definito «irrispettoso» e non già «ingiurioso» e insistendo, quindi, per la riduzione della sanzione.

Ritiene questo Collegio che la condotta tenuta nella circostanza dal sig. Cozza non sia tale da arrecare offesa all'onore o al prestigio del direttore di gara. Infatti, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda e del contesto di riferimento conduce a ritenere che l'allenatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, manifestato in modo inopportuno, con il quale abbia voluto esprimere, con toni, però, eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione del direttore di gara. Non è, dunque, rinvenibile una effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa.

Seppur, come detto, privo di specifica portata offensiva, il comportamento di cui trattasi rimane, di certo, irrispettoso. E' così, del resto, è stato correttamente qualificato dallo stesso Giudice di *prime cure*. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento del Giudice Sportivo in termini di qualificazione del fatto è del tutto corretto, meritando, invece, parziale rimodulazione la correlata determinazione della sanzione, che, avuto riguardo ai precedenti della giurisprudenza federale e tenuto conto della specificità della fattispecie, questo Collegio ritiene congruo riquantificare nella squalifica per 1 gara effettiva.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Cozza Francesco, riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO A.S.D. CITTA' DI SIRACUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VINDIGNI FRANCESCO SEGUITO GARA FRATTESE/CITTÀ DI SIRACUSA DEL 20.9.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 29 del 23.09.2015)

Il sig. Angelo Zammiti, quale presidente e legale rappresentante della A.S.D. Città di Siracusa (SR), ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, al proprio tesserato Francesco Vindigni "per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al fianco".

La società reclamante, nel motivare la sua doglianza, ritiene eccessivamente afflittiva la punizione inflitta al proprio tesserato per un gesto del quale nega qualsiasi connotazione violenta, collocandolo in un contesto di reciproche, lievi scorrettezze tra due calciatori avversari che si contendevano il possesso del pallone, dopo che il direttore di gara aveva assegnato a favore della società reclamante un calcio di punizione.

Si assume che, a pochi minuti dal termine della gara, il Vindigni e il calciatore della società avversaria (anch'egli assoggettato a provvedimento disciplinare) si fronteggiavano senza alcuna animosità, in quanto il secondo si era impossessato del pallone nel tentativo di procrastinare la ripresa del gioco da parte della squadra avversaria, in quel momento soccombente.

L'arbitro era intervenuto per riportare la calma, ma senza assumere alcun provvedimento sanzionatorio. Richiamato, però, dall'assistente di gara, lo aveva consultato procedendo, poi, all'espulsione di entrambi per le scorrettezze riferite dall'Ufficiale di gara (pugno da parte del Vindigni e gomitata da parte del suo avversario).

La società ritiene, invece, che la condotta tenuta non possa sussumersi quale estrinsecazione di atteggiamento violento ma solo come momento di decisa, aspra contrapposizione agonistica, certamente deplorabile ma sicuramente priva di ogni volontà di arrecare offesa fisica.

Su tale base ha proposto reclamo a questa Corte chiedendo che la sanzione venga adeguatamente ridotta, riconducendola ad equità.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l'odierna riunione, nel corso della quale è stato sentito telefonicamente l'assistente di gara, che ha confermato che quanto ad ognuno addebitato può essere definito come sicura e forte forma di dialettica fisica, priva però di eclatante violenza.

La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso sia parzialmente fondato e, per questo, possa essere accolto nei limiti che seguono.

Conformemente a quanto dichiarato, in sede di riunione e a mezzo telefono, dall'assistente dell'arbitro, il referto dell'ufficiale di gara - che costituisce atto munito di fede probatoria privilegiata - riporta che al 42° minuto del secondo tempo di gara il calciatore Vindigni e il calciatore Varchetta, della squadra avversaria, nel contendersi il pallone a gioco fermo, venivano a contatto dandosi rispettivamente un pugno ed una gomitata, "senza nessuna conseguenza", con successiva loro espulsione dal terreno di gioco, così come decretato dall'arbitro.

La reclamante fonda la propria doglianza, oltre che sull'istintività del gesto, proprio sulla mancanza di qualsiasi conseguenza traumatica e ne trae motivo per chiedere una riduzione della punizione inflitta al proprio tesserato, giocatore trentenne e privo di specifici precedenti disciplinari.

Al riguardo questa Corte rileva, in primo luogo, come non possa sottacersi che si è trattato di un'azione-reazione, ossia di una decisa contrapposizione gestuale dei due avversari, posta in essere senza alcuna esigenza sportiva di vincere un contrasto di gioco ma solo come pura estrinsecazione di esagerata vis agonistica.

In merito all'asserita mancanza di conseguenze, deve dirsi che l'assenza di lesioni fisiche o sensazioni dolorose nulla toglie alla natura di gesto antisportivo, portato nei confronti dell'avversario al solo fine di affermare la propria primazia, imponendogli un personale, forzoso rispetto delle regole attraverso metodologie comportamentali irriguardose dell'esistenza di norme che riconducono, invece, in capo all'arbitro la esclusiva titolarità disciplinare.

E, questo, senza neanche avvedersi che simili condotte avrebbero potuto innescare, alla luce del risultato incerto della gara e dell'imminente suo termine, un'inconsulta reazione collettiva, fortunatamente non verificatasi.

Alla luce, pertanto, del convincimento che al calciatore Vindigni (come al suo avversario) possa rimproverarsi una condotta certamente e gravemente antisportiva, sebbene priva di apprezzabile connotazione violenta, la Corte ritiene – anche alla luce dei favorevoli precedenti del giocatore, da considerarsi ai sensi dell'art. 16 C.G.S. – che la sanzione inflitta al calciatore Francesco Vindigni, della A.S.D. Città di Siracusa, possa equamente ridursi a 2 giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa (SR), sentito l'assistente arbitro sig. Francesco Bruni, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Vindigni Francesco a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Pubblicato in Roma il 27 novembre 2015**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio